



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Class 34.43.01/18/2019

Roma, vedi intestazione digitale

All **Ministero della transizione ecologica**
**Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo-
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale**
cress@pec.minambiente.it

All' ^{*e p.c.*}
**Ufficio di Gabinetto dell'On.
Ministro della cultura**
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All **Ministero della transizione ecologica**
**Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS**
ctva@pec.minambiente.it

Alla **Regione Lombardia**
Direzione Generale Ambiente e Clima
**U.O Valutazioni e autorizzazioni
ambientali**
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Alla **Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per le province
di Cremona, Lodi e Mantova**
mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it

All **Servizio II – Scavi e tutela del
patrimonio archeologico DG ABAP**
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla **EP Produzione S.p.A**
epproduzione@pec.it

Oggetto: [ID_VIP 5444] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di una nuova unità a Ciclo Combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della centrale di Ostiglia (MN).
Proponente: EP Produzione S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

13/07/2021

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l’articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021) e convertito dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 pubblicata in G.U.R.I.- Serie Generale n. 102 del 29/04/2021, ai sensi del quale il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO che l’ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “*Specifiche Tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovrapregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul relativo sito istituzionale all’indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO che la EP Produzione S.p.A. con nota 460-2020-88-23 del 20/07/2020 ha presentato l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al **progetto di una nuova unità a Ciclo Combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della centrale di Ostiglia (MN)**.

CONSIDERATO che il **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.R.U. 62024 del 06/08/2020, vista la procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall’articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell’istanza e, quindi, l’avvenuta pubblicazione (ai sensi dell’art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 25082 del 27/08/2020, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e al Servizio II di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, con nota prot. n. 29149 del 08/10/2020, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale che di seguito si riporta integralmente:

1. **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO**

1.1. **Beni paesaggistici**

1.1.a. **Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:**

non sono presenti beni vincolati ai sensi dell’art.136 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. nelle aree direttamente interessate dall’intervento.

1.1.b. **Indicazione dell’esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell’art. 142 del Codice:**

L’area oggetto d’intervento interessa solo in minima parte il seguente vincolo ope legis ai sensi dell’art. 142 del Codice:

-Fiume Po (art. 142, c. 1, lett. c).

In aree vicine, non direttamente coinvolte dall’intervento, si rilevano i seguenti vincoli ope legis:

-Riserva regionale Isola Boschina (art. 142, c.1, lett. f) a sud dell’area nel fiume Po;

-Canale emissario e di allacciamento della Bonifica Mantovana- Reggiana (art. 142, c. 1, lett. c) a sud dell’area, oltre il fiume Po;

-Cavo diversivo e Fossalta superiore (art. 142, c. 1, lett. c) a sud dell’area, oltre il fiume Po;



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- Canale Fissero-Tartaro (art. 142, c. 1, lett. c) a nord dell'area;
- Paludi di Ostiglia (art. 142, c. 1, lett. f) e i) a nord-ovest dell'area;
- Isola Boscona (art. 142, c. 1, lett. f) e i) a sud-est dell'area.

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

La Regione Lombardia ha adottato un Piano Territoriale Regionale (PTR) avente natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico che recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Tale Piano non è stato oggetto di copianificazione con il MIBACT ed è attualmente in fase di revisione da parte delle Regione Lombardia.

1.1.d. Norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Sull'area oggetto di intervento gli approfondimenti paesaggistici del PTR individuano i seguenti ambiti di tutela di cui si riportano di seguito le indicazioni normative:

- Rete idrografica naturale (Art. 20 commi 8) (Fiume Po)

[...]

8. In coerenza con gli obiettivi indicati al precedente comma, nell'ambito di tutela paesaggistica del Po, come individuato ai sensi della lettera c) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, e tenendo conto del Piano di Bacino si applicano le seguenti disposizioni:

- a. nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni all'edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda delle Note di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto;*
- b. nella restante parte dell'ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell'argine, al fine di garantire per l'argine maestro e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti, all'esterno degli ambiti edificati con continuità, di cui al precedente articolo 17 comma 11 lettera a), e/o del tessuto edificato consolidato, come definito dal P.G.T., non sono consentiti nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale degli edifici esistenti, sono altresì ammessi interventi per la realizzazione di opere pubbliche attentamente verificati in riferimento al corretto inserimento paesaggistico e ai correlati interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del sistema arginale;*
- c. la valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ. mod. e integ., deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma 7;*
- d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e percorsi di fruizione dovrà essere correlata all'attenta considerazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad azioni di riqualificazione e recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;*
- e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro;*
- f. il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l'individuazione di corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere prioritario nelle azioni di riqualificazione del*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

fiume e delle sue sponde;

- g. la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come bonifiche o realizzazione di vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela di cui al precedente comma 7;
 - h. il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in abbandono assume rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella valutazione delle proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali;
 - i. la Provincia nell'atto di formulazione del parere di competenza relativo ai Piani di governo del territorio dei comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela paesaggistica del fiume Po ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, deve esplicitamente dichiarare gli esiti del puntuale accertamento in merito al pieno e corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente comma, con particolare riferimento alla lettera b., e le eventuali prescrizioni che ne derivano quale condizione necessaria per l'approvazione del PGT. [...]
- Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico (art. 26, commi 9, 10)
[...]
- 9. è considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d'acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore.
 - 10. è considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: - risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l'ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..); - privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dimesse; - tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; - persegue l'interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa. [...]
- Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo (art. 27, c. 3)
[...]
- 3. Le visuali sensibili rappresentano i luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche degli scenari paesaggistici regionali e che rappresentano, in termini di percezione visuale e valore simbolico, siti di rilevanza regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni all'intorno. [...]

1.1.e. Indicazione della presenza nell'area d'intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

non risultano altri beni tutelati dal PTR sotto il profilo paesaggistico nell'area di intervento.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravitanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero delle sue vicinanze:

Nelle aree direttamente coinvolte non sussistono beni interessati da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45), tuttavia nelle vicinanze si rilevano i seguenti beni dichiarati:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- Chiesa vecchia di Santa Maria del Castello (D.M. 07/04/1952) a circa 1,50 Km dal sito;
- Porta della città verso il Po (D.M. 07/04/1952) a circa 1,50 Km dal sito;
- Palazzo della scuola media statale (D.M. 03/11/1966) a circa 1,50 Km dal sito;
- Casa a schiera con area cortiva (D.M. 24/11/2005) a circa 1,50 Km dal sito;
- Canonica fraz. Correggioli (D.M. 06/09/2006) a circa 1,30 Km dal sito;
- Ex complesso ospedaliero di Ostiglia (D.M. 28/02/2007) a circa 1,20 Km dal sito;
- Scuola elementare Collodi (D.M. 01/06/2011) a circa 1,20 Km dal sito;
- Palestra via Bonazzi 6 (D.M. 01/06/2011) a circa 1,20 Km dal sito;
- Edificio in via Italia 17 (D.M. 20/02/2015 e D.M. 02/11/2017) a circa 1,30 Km dal sito;

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'art. 12):

Nelle aree direttamente interessate dall'intervento non sussistono Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10.

1.2.c. Vincoli o previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Non sussistono vincoli o previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico o di P.G.T. nelle aree direttamente interessate.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravitanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero delle sue vicinanze:

Nelle aree direttamente interessate o nelle immediate vicinanze non sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda del Codice.

1.3.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'art. 12):

Nelle aree direttamente interessate non sussistono Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.10.

1.3.c. Vincoli o previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Il PGT del Comune di Ostiglia segnala diverse aree a rischio archeologico nelle immediate vicinanze dell'opera in oggetto, in particolare tra via Basse e via Vignale, e a nord di via Argine Po Fornaci; si tratta prevalentemente di siti di età romana, tra cui una necropoli.

2.1 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

L'area oggetto d'intervento è interessata solo in minima parte dalla presenza di vincoli paesaggistici, in particolare solo il sito dove è prevista la realizzazione del nuovo stallo della sottostazione TERNA ricadente all'interno della fascia di rispetto dei 150 m del fiume Po.

Il contesto di area vasta di riferimento, inoltre, risulta già fortemente compromesso dalla presenza delle strutture esistenti della centrale, i cui camini (aventi altezze pari a 200 m, 150 m e 100 m) risultano visibili anche a grande distanza, come dimostrato dalla documentazione fotografica contenuta nello studio di impatto paesistico.

Dall'analisi delle principali visuali emerge come i punti più sensibili siano la porzione dell'argine maestro a sud e la S.P. 75 a nord, dai quali risultano visibili, oltre al camino, anche gli altri edifici del nuovo sito, in particolare le viste PV4, PV5 (argine maestro da sud-



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ovest e sud-est) e PV7 (S.P. 75 da nord).

Le altre visuali dall'argine maestro (PV1, PV2, PV3, PV8 PV9) mostrano quale elemento percepibile solo il camino, in quanto le altre strutture risultano occultate dall'abitato di Ostiglia o da elementi vegetali. Anche per quanto concerne le viste dalla S.S. 12 (PV10, PV11) si può rilevare come elemento emergente il camino che, in buona parte, date le distanze in gioco, sarà mitigato dalla vegetazione interposta. Dalle viste dall'argine maestro oltreo (PV12, PV13, PV14) si rileva come la vegetazione presente sull'Isola Boschina, nelle aree golenali e lungo l'argine del fiume Po, fungano da elemento di mitigazione paesaggistica consentendo solo la percezione di porzioni del camino.

Le visuali a maggior distanza sono individuate sulla S.P. 43 (PV15) in corrispondenza di un cavalcavia, da cui si ha una visione privilegiata da un punto sopraelevato che permette di notare una vasta porzione del paesaggio circostante. Osservando verso nord è evidente la presenza di numerosi insediamenti produttivi di grandi dimensioni nel territorio agricolo, tra i quali spicca quale elemento catalizzatore la centrale esistente.

Le scelte cromatiche previste dal progetto, che prevedono l'impiego di colorazioni nei toni del grigio, per le strutture di maggior volume e per il camino, e nei toni dell'azzurro per le strutture di minore altezza, mirano a minimizzare l'impatto visivo con il cielo adottando scelte che, sebbene non ne annullino la presenza, risultano coerenti con le condizioni atmosferiche prevalenti dell'area (nebbia, afa). In merito a tali scelte, pur comprendendo la volontà di mantenere un dialogo con i caratteri tipologici e morfologici delle strutture esistenti della centrale, si esprime qualche perplessità sulla scelta della colorazione celeste per le strutture di minor altezza: la percezione di tali edifici da visuali più ravvicinate (es. via Vignale) o sopraelevate (es. argine maestro), qualora non mitigate da elementi vegetali, potrebbe essere di maggior impatto o apparire come elemento estraneo, soprattutto se posizionate davanti alle strutture aventi colorazione grigia. Si ritiene di suggerire il mantenimento della colorazione grigia anche per tali strutture.

Sebbene non vi siano altre soluzioni perseguibili per la mitigazione del camino oltre alle scelte cromatiche, per quanto concerne le altre strutture di altezze inferiori si ritiene che la previsione di opere di mitigazione a verde lungo il perimetro sud e nord possa contribuire in maniera significativa a ridurre la percezione dell'edificio principale (l. 118 m e h 34 m).

Per quanto concerne il nuovo stallo da realizzare all'interno dell'area della centrale esistente, non si rilevano criticità sotto il profilo paesaggistico: il sito risulta visibile unicamente dall'argine maestro dove sono presenti elementi arborei e vegetali che ne occultano la presenza.

2.1.b *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):*
non si è a conoscenza di interventi collaterali.

2.1.c *Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione:*
Rispetto alla documentazione prevista dal DPCM 12/12/2005 si rileva la completezza documentale,

2.2 Beni architettonici

2.2.a. analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

I beni architettonici oggetto di tutela si trovano all'interno del nucleo abitato di Ostiglia e non hanno un rapporto diretto, nemmeno visivo, con l'area oggetto d'intervento, inoltre le visuali sul contesto agricolo dalle vie urbane risultano frammentarie e, in alcuni casi, già dominate dai camini della centrale esistente. Pertanto non si rilevano situazioni di particolare criticità.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

2.3 Beni archeologici

2.3.a. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto:

Il progetto non contiene una Carta del rischio archeologico.

Va rilevato inoltre come i lavori previsti nel progetto presentato da E.P. Produzione S.p.A., rientrano nell'ambito dei c.d. "settori speciali" individuati nel Titolo VI, Capo I, Sezione I del D.Lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), e come per essi si debba dunque applicare il disposto dell'art. 25 del medesimo testo normativo, riguardante la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Tuttavia, la relazione prevista dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 non risulta ricompresa nella documentazione allegata all'istanza di E.P. Produzione S.p.A.

Alcune brevi considerazioni in tema archeologico sono espresse soltanto nella relazione contenente lo "Studio di impatto ambientale", redatta dalla società Tauw Italia S.r.l. per conto di E.P. Produzione S.p.A., alle pp. 37-38 e richiamate nella tabella alle pp. 67-68 dello stesso Studio.

In esse, infatti, pur con la premessa che – in base al PGT del Comune di Ostiglia – l'area interessata da parte delle lavorazioni rientra in ambito considerato "ad alto rischio archeologico", tale rischio viene poi considerato "nullo", sia per quanto riguarda gli interventi di adeguamento delle interconnessioni esistenti tra l'isola Produttiva e il sito di OS5 (pista tubi), sia per quanto riguarda gli interventi nell'Isola Produttiva della Centrale esistente, in quanto già in passato tali aree sono state interessate da operazioni di scavo finalizzate alla realizzazione degli impianti produttivi esistenti. Se quanto affermato può dirsi valido per alcuni dei settori dell'impianto, non può ritenersi applicabile sic et simpliciter all'intero ambito oggetto di intervento.

Infatti, nessuna considerazione archeologica riguarda altre aree interessate dal progetto, come la n. 4, dove si prevede la realizzazione dell'impianto OS5, in quanto ricadente al di fuori dell'area segnalata come a rischio archeologico dal PGT del Comune di Ostiglia (cfr. p. 35 dello "Studio di impatto ambientale"). Va tuttavia rilevato come per tali aree non sia possibile escludere a priori né, da un lato, la possibilità di rinvenimenti archeologici – in considerazione dei ritrovamenti noti per zone molto prossime – né la sussistenza di porzioni non ancora intaccate da movimenti terra o scavi; la suddetta area 4, ad esempio, pur essendo parzialmente occupata attualmente da serbatoi di cui si prevede la demolizione, presenta estensioni di terreno non edificato e coperto di vegetazione spontanea.

Ugualmente insufficienti sono da considerarsi le informazioni contenute nel documento di "Studio paesistico" (in particolare le fig. 2.2c, "Estratto Vincoli in Rete" e 2.2d, "Estratto Raptor"), in quanto non aggiornate o complete e, pertanto, in alcun modo equiparabili alla redazione di un'adeguata verifica preventiva di interesse archeologico.

Per quanto attiene alla tutela archeologica

Questo Ufficio, in considerazione delle osservazioni sopra riportate e delle conoscenze sul popolamento antico nel territorio circostante l'impianto termoelettrico di Ostiglia, dove sono noti importanti e numerosi siti pertinenti all'età romana, ritiene necessaria l'attivazione della procedura prevista dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, nonché la documentazione integrativa, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, **esprime parere favorevole** in merito alla realizzazione del progetto di razionalizzazione delle rete esistente per quanto concerne il profilo della tutela paesaggistica, tuttavia, per quanto riguarda la tutela archeologica, questo Ufficio comunica che potrà esprimere un parere e impartire eventuali prescrizioni soltanto dopo aver ricevuto la relazione di verifica preventiva di interesse archeologico prevista dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. n. 30223 del 19/10/2020 ha formulato il seguente contributo istruttorio:

In riferimento al progetto in argomento, esaminata la nota prot. 7239 del 07.10.2020, con la quale la



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova ha comunicato le proprie valutazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.

In merito alla tutela archeologica, l'Ufficio territoriale rileva l'assenza, tra gli elaborati progettuali, della relazione archeologica preliminare prevista dall'art. 25, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.

La Soprintendenza ritiene insufficienti, ai fini di un puntuale inquadramento del potenziale di rischio archeologico dell'area interessata dal progetto, gli elementi rilevabili dallo Studio di Impatto Ambientale e dallo Studio Paesistico. Pur non sussistendo vincoli né tutele ope legis relativi a beni archeologici nell'area interessata dalle lavorazioni in progetto, infatti, è ben noto il diffuso interesse archeologico dei territori circostanti, e lo stesso PGT del Comune di Ostiglia segnala la presenza di diverse aree ad alto rischio archeologico nelle immediate vicinanze.

Pertanto, viste le considerazioni espresse dalla Soprintendenza, questo Servizio concorda con la richiesta di integrazioni formulata, consistente nella relazione archeologica preliminare redatta da un archeologo qualificato e abilitato, in ottemperanza a quanto disposto dal suddetto articolo del Codice dei contratti pubblici, al fine di consentire la verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree interessate dai lavori.

Si ribadisce che tali integrazioni sono indispensabili affinché l'Ufficio territoriale possa valutare la compatibilità dell'opera con gli aspetti inerenti alla tutela archeologica ed esprimere il proprio ragionato parere, impartendo le eventuali necessarie prescrizioni.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio-Servizio V ha inviato al MATTM la seguente richiesta di integrazioni con nota prot. 30632 del 21/10/2020:

ai fini di un puntuale inquadramento del potenziale di rischio archeologico dell'area interessata dal progetto, gli elementi rilevabili dallo Studio di Impatto Ambientale e dallo Studio Paesistico risultano non sufficienti. Pur non sussistendo vincoli né tutele ope legis relativi a beni archeologici nell'area interessata dalle lavorazioni in progetto, infatti, è ben noto il diffuso interesse archeologico dei territori circostanti, come peraltro segnala stesso PGT del Comune di Ostiglia che individua la presenza di diverse aree ad alto rischio archeologico nelle immediate vicinanze; pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), al fine di consentire la verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree interessate dai lavori si richiede la relazione archeologica preliminare ai sensi dell'art. 25 co.1 del D. Lgs. n. 50/2016 in applicazione dell'art.28 comma 4 del D. Lgs. n. 42 del 2004;

CONSIDERATO che il la DG Cress del MiTE ha comunicato con nota prot. 48254 del 06/05/2021 la pubblicazione, sul sito <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7529/10895>, delle integrazioni trasmesse dal proponente, tra le quali la "Relazione archeologica", come da richiesta di questa Direzione generale prot. 30632 del 21/10/2020.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio-Servizio V, a seguito dell'acquisizione delle integrazioni, ha richiesto le proprie valutazione conclusive alla Soprintendenza competente con nota prot. 19621 del 08/06/2021.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova ha trasmesso le seguenti valutazioni conclusive con nota prot. del 27/06/2021:

Con riferimento a quanto in oggetto, vista e valutata la relazione contenente verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs.50/2016, redatta dalla dott.ssa Pace, e pubblicata sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, considerando altresì la natura degli interventi previsti e le conoscenze sul popolamento antico nella zona, questa Soprintendenza prescrive che i lavori di scavo siano eseguiti con l'assistenza di operatori archeologi.

L'assistenza dovrà essere condotta sotto la direzione scientifica di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. n.42/2004, e materialmente eseguita da ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere dell'Ente committente.

CONSIDERATO il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. n. 22500 del 02/07/2021 ha formulato il seguente contributo istruttorio:

Valutata la discontinuità del grado di rischio archeologico delineato dalla relazione di verifica archeologica preventiva richiesta ex art. 25, c. 1 del D.Lgs 50/2016, considerate le caratteristiche del popolamento antico dell'area e la tipologia dei contesti noti da segnalazioni e ritrovamenti, che definiscono un potenziale archeologico diffuso ma non puntualmente localizzato e pertanto non individuabile con le metodiche proprie dell'archeologia preventiva, e considerate e la tipologia e l'ubicazione dei lavori previsti, si concorda con



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

L'Ufficio territoriale nel prescrivere per tutte le operazioni di scavo assistenza in corso d'opera da parte di archeologi qualificati, operanti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, con spese a carico della Committenza. Si rammenta che qualora dovessero emergere evidenze archeologiche, strutture o stratigrafie conservate, queste dovranno essere adeguatamente indagate e documentate, secondo le indicazioni che verranno fornite dal competente Ufficio territoriale, al fine di accertarne l'interesse e valutare le modalità di prosecuzione dell'opera. Le date di inizio dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata dovranno essere comunicati all'Ufficio territoriale per iscritto con congruo anticipo. Resta intesa la facoltà della Soprintendenza di intervenire, in base alle emergenze archeologiche individuate, con eventuali ulteriori prescrizioni, per garantire la compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela.

ACQUISITO il parere riformulato dalla Soprintendenza competente con nota prot. 6318 del 07/07/2021, in riferimento, che di seguito si riporta:

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali messi a disposizione di questo Ufficio per tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale ABAP n. 25082 del 27/08/2020 (pervenuta il 27/08/2020 ed assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. 6130 del 31/08/2020);

Vista la documentazione integrativa messa a disposizione di questo Ufficio per tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale ABAP n. 19621 del 08/06/2021 (pervenuta il 08/06/2021 ed assunta al protocollo di questo Ufficio con il n. 5289 del 10/06/2021);

Si comunicano le valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

non sono presenti beni vincolati ai sensi dell'art.136 D. Lgs. 42/04 e s.m.i. nelle aree direttamente interessate dall'intervento.

1.1.b. Indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:

L'area oggetto d'intervento interessa solo in minima parte il seguente vincolo ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice:

-Fiume Po (art. 142, c. 1, lett. c).

In aree vicine, non direttamente coinvolte dall'intervento, si rilevano i seguenti vincoli ope legis:

-Riserva regionale Isola Boschina (art. 142, c.1, lett. f) a sud dell'area nel fiume Po;

- Canale emissario e di allacciamento della Bonifica Mantovana- Reggiana (art. 142, c. 1, lett. c) a sud dell'area, oltre il fiume Po;

-Cavo diversivo e Fossalta superiore (art. 142, c. 1, lett. c) a sud dell'area, oltre il fiume Po;

-Canale Fissero-Tartaro (art. 142, c. 1, lett. c) a nord dell'area;

-Paludi di Ostiglia (art. 142, c. 1, lett. f) e i) a nord-ovest dell'area;

-Isola Boscona (art. 142, c. 1, lett. f) e i) a sud-est dell'area.

1.1.c. Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

La Regione Lombardia ha adottato un Piano Territoriale Regionale (PTR) avente natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico che recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. Tale Piano non è stato oggetto di copianificazione con il MIBACT ed è attualmente in fase di revisione da parte delle Regione Lombardia.

1.1.d. Norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Sull'area oggetto di intervento gli approfondimenti paesaggistici del PTR individuano i seguenti ambiti di tutela di cui si riportano di seguito le indicazioni normative:

- Rete idrografica naturale (Art. 20 commi 8) (Fiume Po)

[...]

8. In coerenza con gli obiettivi indicati al precedente comma, nell'ambito di tutela paesaggistica del



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Po, come individuato ai sensi della lettera c) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, e tenendo conto del Piano di Bacino si applicano le seguenti disposizioni:

- a. nelle fasce A e B come individuate dal P.A.I., si applicano le limitazioni all'edificazione e le indicazioni di ricollocazione degli insediamenti contenute nella parte seconda delle Note di attuazione per le fasce fluviali del Piano suddetto;
 - b. nella restante parte dell'ambito di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, vale a dire fino al limite della fascia dei 150 metri oltre il limite superiore dell'argine, al fine di garantire per l'argine maestro e territori contermini i necessari interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica nonché la corretta manutenzione per la sicurezza delle opere idrauliche esistenti, all'esterno degli ambiti edificati con continuità, di cui al precedente articolo 17 comma 11 lettera a), e/o del tessuto edificato consolidato, come definito dal P.G.T., non sono consentiti nuovi interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale degli edifici esistenti, sono altresì ammessi interventi per la realizzazione di opere pubbliche attentamente verificati in riferimento al corretto inserimento paesaggistico e ai correlati interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del sistema arginale;
 - c. la valorizzazione in termini fruitivi del sistema fluviale, in coerenza con il Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po tra Province ed Autorità di Bacino, del 27 maggio 2005 e succ. mod. e integ., deve avvenire nel rispetto delle indicazioni di tutela di cui al precedente comma 7;
 - d. la promozione di azioni e programmi per la navigazione fluviale e la realizzazione di itinerari e percorsi di fruizione dovrà essere correlata all'attenta considerazione delle misure di corretto inserimento paesaggistico di opere e infrastrutture e, ove possibile, ad azioni di riqualificazione e recupero di aree e manufatti in condizioni di degrado, privilegiando comunque forme di fruizione a basso impatto;
 - e. gli interventi e le opere di difesa e regimazione idraulica devono essere preferibilmente inquadrati in proposte organiche di rinaturazione del fiume e delle sue sponde, tutelando e ripristinando gli andamenti naturali dello stesso entro il limite morfologico storicamente definito dall'argine maestro;
 - f. il recupero e la riqualificazione ambientale degli ambiti di cessate attività di escavazione e lavorazione inerti, tramite la rimozione di impianti e manufatti in abbandono e l'individuazione di corrette misure di ricomposizione paesaggistica e ambientale delle aree, assume carattere prioritario nelle azioni di riqualificazione del fiume e delle sue sponde;
 - g. la previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come bonifiche o realizzazione di vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili ricadute paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente necessaria, da scenari ex-ante di ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela di cui al precedente comma 7;
 - h. il recupero paesaggistico e ambientale di aree, ambiti e manufatti degradati o in abbandono assume rilevanza regionale e come tale diviene elemento prioritario nella valutazione delle proposte di intervento afferenti a piani, programmi o piani di riparto regionali;
 - i. la Provincia nell'atto di formulazione del parere di competenza relativo ai Piani di governo del territorio dei comuni anche solo marginalmente interessati dalla specifica tutela paesaggistica del fiume Po ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004, deve esplicitamente dichiarare gli esiti del puntuale accertamento in merito al pieno e corretto recepimento delle indicazioni e disposizioni del presente comma, con particolare riferimento alla lettera b., e le eventuali prescrizioni che ne derivano quale condizione necessaria per l'approvazione del PGT.
[...]
- Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico (art. 26, commi 9, 10)
[...]
9. è considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

costeggia corsi d'acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore.

10. è considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: - risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l'ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..); - privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse; - tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; - persegue l'interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.

[...]

- Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo (art. 27, c. 3)

[...]

3. Le visuali sensibili rappresentano i luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche degli scenari paesaggistici regionali e che rappresentano, in termini di percezione visuale e valore simbolico, siti di rilevanza regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni all'intorno.

[...]

1.1.e. Indicazione della presenza nell'area d'intervento e/o nell'area vasta oggetto del SLA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

non risultano altri beni tutelati dal PTR sotto il profilo paesaggistico nell'area di intervento.

1.2 Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravitanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero delle sue vicinanze:

Nelle aree direttamente coinvolte non sussistono beni interessati da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45), tuttavia nelle vicinanze si rilevano i seguenti beni dichiarati:

- Chiesa vecchia di Santa Maria del Castello (D.M. 07/04/1952) a circa 1,50 Km dal sito;
- Porta della città verso il Po (D.M. 07/04/1952) a circa 1,50 Km dal sito;
- Palazzo della scuola media statale (D.M. 03/11/1966) a circa 1,50 Km dal sito;
- Casa a schiera con area cortiva (D.M. 24/11/2005) a circa 1,50 Km dal sito;
- Canonica fraz. Correggioli (D.M. 06/09/2006) a circa 1,30 Km dal sito;
- Ex complesso ospedaliero di Ostiglia (D.M. 28/02/2007) a circa 1,20 Km dal sito;
- Scuola elementare Collodi (D.M. 01/06/2011) a circa 1,20 Km dal sito;
- Palestra via Bonazzi 6 (D.M. 01/06/2011) a circa 1,20 Km dal sito;
- Edificio in via Italia 17 (D.M. 20/02/2015 e D.M. 02/11/2017) a circa 1,30 Km dal sito;

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'art. 12):

Nelle aree direttamente interessate dall'intervento non sussistono Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, tuttavia nelle immediate vicinanze, circa 300 metri a nord del sito, si trova il Cimitero monumentale di Ostiglia.

1.2.c. Vincoli o previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Non sussistono vincoli o previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico o di P.G.T. nelle aree direttamente interessate.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravitanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero delle sue vicinanze:

Nelle aree direttamente interessate o nelle immediate vicinanze non sussistono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda del Codice.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

1.3.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'art. 12):

Nelle aree direttamente interessate non sussistono Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art.10.

1.3.c. Vincoli o previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Il PGT del Comune di Ostiglia segnala diverse aree a rischio archeologico nelle immediate vicinanze dell'opera in oggetto, in particolare tra via Basse e via Vignale, e a nord di via Argine Po Fornaci; si tratta prevalentemente di siti di età romana, tra cui una necropoli.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

L'area oggetto d'intervento è interessata solo in minima parte dalla presenza di vincoli paesaggistici, in particolare solo il sito dove è prevista la realizzazione del nuovo stallo della sottostazione TERNA ricadente all'interno della fascia di rispetto dei 150 m del fiume Po.

Il contesto di area vasta di riferimento, inoltre, risulta già fortemente compromesso dalla presenza delle strutture esistenti della centrale, i cui camini (aventi altezze pari a 200 m, 150 m e 100 m) risultano visibili anche a grande distanza, come dimostrato dalla documentazione fotografica contenuta nello studio di impatto paesistico.

Dall'analisi delle principali visuali emerge come i punti più sensibili siano la porzione dell'argine maestro a sud e la S.P. 75 a nord, dai quali risultano visibili, oltre al camino, anche gli altri edifici del nuovo sito, in particolare le viste PV4, PV5 (argine maestro da sud-ovest e sud-est) e PV7 (S.P. 75 da nord).

Le altre visuali dall'argine maestro (PV1, PV2, PV3, PV8 PV9) mostrano quale elemento percepibile solo il camino, in quanto le altre strutture risultano occultate dall'abitato di Ostiglia o da elementi vegetali. Anche per quanto concerne le viste dalla S.S. 12 (PV10, PV11) si può rilevare come elemento emergente il camino che, in buona parte, date le distanze in gioco, sarà mitigato dalla vegetazione interposta. Dalle viste dall'argine maestro oltrepo (PV12, PV13, PV14) si rileva come la vegetazione presente sull'Isola Boschina, nelle aree golenali e lungo l'argine del fiume Po, fungano da elemento di mitigazione paesaggistica consentendo solo la percezione di porzioni del camino.

Le visuali a maggior distanza sono individuate sulla S.P. 43 (PV15) in corrispondenza di un cavalcavia, da cui si ha una visione privilegiata da un punto sopraelevato che permette di notare una vasta porzione del paesaggio circostante. Osservando verso nord è evidente la presenza di numerosi insediamenti produttivi di grandi dimensioni nel territorio agricolo, tra i quali spicca quale elemento catalizzatore la centrale esistente.

Sotto il profilo della tutela monumentale, la criticità maggiore si rileva verso nord dove è presente il Cimitero monumentale di Ostiglia che presenta un rapporto visuale diretto con l'area d'intervento, anche a causa di una generale mancanza di elementi in grado di mitigare la visibilità dei serbatoi esistenti in situ, l'area infatti è prettamente agricola e priva di elementi vegetazionali, fatta eccezione per un basso filare di gelsi.

Le scelte cromatiche previste dal progetto, che prevedono l'impiego di colorazioni nei toni del grigio, per le strutture di maggior volume e per il camino, e nei toni dell'azzurro per le strutture di minore altezza, mirano a minimizzare l'impatto visivo con il cielo adottando scelte che, sebbene non ne annullino la presenza, risultano coerenti con le condizioni atmosferiche prevalenti dell'area (nebbia, afa). In merito a tali scelte, pur comprendendo la volontà di mantenere un dialogo con i caratteri tipologici e morfologici delle strutture esistenti della centrale, si esprime qualche perplessità sulla scelta della colorazione celeste per le strutture di minor altezza: la percezione di tali edifici da visuali più ravvicinate (es. via Vignale) o sopraelevate (es. argine maestro), qualora non mitigate da elementi vegetali, potrebbe essere di maggior impatto o apparire come elemento estraneo, soprattutto se



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

posizionate davanti alle strutture aventi colorazione grigia. Si ritiene di suggerire il mantenimento della colorazione grigia anche per tali strutture.

Sebbene non vi siano altre soluzioni perseguibili per la mitigazione del camino oltre alle scelte cromatiche, per quanto concerne le altre strutture di altezze inferiori si ritiene che la previsione di opere di mitigazione a verde lungo il perimetro sud e nord possa contribuire in maniera significativa a ridurre la percezione dell'edificio principale (l. 118 m e h 34 m), nonché a migliorare il rapporto visuale con il Cimitero monumentale.

Per quanto concerne il nuovo stallo da realizzare all'interno dell'area della centrale esistente, non si rilevano criticità sotto il profilo paesaggistico: il sito risulta visibile unicamente dall'argine maestro dove sono presenti elementi arborei e vegetali che ne occultano la presenza.

Per quanto concerne il nuovo impianto di derivazione PIDI (edificio di tipo B5 e area di pertinenza) da realizzare nei pressi dell'argine maestro del fiume Po, la visibilità è elevata dal percorso rialzato dell'argine.

2.1.b *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):*
non si è a conoscenza di interventi collaterali.

2.1.c *Attestazione della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione:*

Rispetto alla documentazione prevista dal DPCM 12/12/2005 si rileva la completezza documentale,

2.2 Beni architettonici

2.2.a. *analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:*

I beni architettonici oggetto di tutela si trovano per la maggior parte all'interno del nucleo abitato di Ostiglia e non hanno un rapporto diretto, nemmeno visivo, con l'area oggetto d'intervento, inoltre le visuali sul contesto agricolo dalle vie urbane risultano frammentarie e, in alcuni casi, già dominate dai camini della centrale esistente. Pertanto non si rilevano situazioni di particolare criticità.

La criticità maggiore è rilevabile al di fuori del centro abitato e riguarda il Cimitero Monumentale di Ostiglia collocato a circa 300 m a nord del sito di interesse. Le opere mitigative previste dal progetto nell'area nord (implementazione del filare di gelsi esistenti) sono insufficienti a mitigare l'impatto che le nuove strutture generano nei confronti del bene culturale.

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, nonché la documentazione integrativa, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, **esprime parere favorevole** in merito alla realizzazione del progetto di razionalizzazione delle rete esistente e ritiene di formulare le seguenti prescrizioni finalizzate a un miglior inserimento dell'intervento nel contesto di riferimento:

- 1.** *Per quanto concerne le opere di mitigazione verso nord, nei confronti del Cimitero Monumentale di Ostiglia, sia implementato quanto previsto nel progetto, prevedendo una fascia verde a più livelli che comprenda vegetazione mista arborea e arbustiva di essenze autoctone. Le specie scelte dovranno avere altezze adeguate a mitigare quanto più possibile le strutture più elevate;*
- 2.** *In relazione alle porzioni dell'impianto per le quali è prevista una colorazione azzurra, si preferisca una tinta grigio chiaro che consente una mitigazione più efficace in particolare da viste ravvicinate o sopraelevate;*
- 3.** *In merito al nuovo impianto di derivazione PIDI (edificio di tipologia B5 e area pertinenziale), la finitura delle pareti sia realizzata in intonaco tinte nei colori delle terre naturali, la*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

copertura sia in color coppo o testa di moro, la nuova strada di accesso sia realizzata in materiale naturale non bituminoso, la recinzione perimetrale sia in colore verde e gli elementi vegetali di mitigazione siano scelti tra specie aventi altezze adeguate a dissimulare la presenza degli elementi tecnologici.

CONSIDERATO che l'area della Centrale esistente si estende su una superficie di circa 380.000 m², suddivisa in quattro Aree, circa la metà occupata dall'isola produttiva (Area 1 in cui sono presenti le sezioni di produzione di energia elettrica) collegata alla RTN attraverso tre elettrodotti aerei (uno per ciascun gruppo) a 380 kV in semplice terna, collegati alla stazione elettrica Terna ubicata ad est dell'Area 3, mentre la restante parte è suddivisa in tre lotti principali ubicati in direzione est rispetto all'isola produttiva.

ESAMINATO il progetto presentato dalla società proponente, le integrazioni e la documentazione pubblicata.

CONSIDERATO che il progetto prevede tra l'altro la realizzazione del Nuovo ciclo combinato n. 5, composto dai seguenti edifici principali:

- Edificio sala macchine, che presenta una pianta con sviluppo ad L di dimensioni dei tratti di circa 118x30 m e 55x20 m, e altezza variabile da 20 m a 35 m
- Edificio quadri elettrici di dimensioni in pianta 35x20m e altezza su due piani
- Edificio uffici e sala controllo di dimensioni in pianta 29x20m e altezza di due piani
- Edificio ausiliari di dimensioni in pianta 55x20m e altezza 10 m
- Edificio magazzino ed officina di dimensioni in pianta 55x20 e altezza 6 m
- Edificio compressori gas di dimensioni in pianta 25x22 e altezza 6,50 m
- Camino, con diametro esterno di circa 10 m, ed altezza pari a 90 m.

CONSIDERATO che, relativamente al quadro vincolistico, l'area della Centrale risulta in parte sottoposta a tutela paesaggistica dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) Fiume Po, e che in aree vicine, non direttamente coinvolte dall'intervento, si rilevano le seguenti aree paesaggistiche:

- Riserva regionale Isola Boschina (art. 142, c.1, lett. f) a sud dell'area nel fiume Po;
- Canale emissario e di allacciamento della Bonifica Mantovana- Reggiana (art. 142, c. 1, lett. c) a sud dell'area, oltre il fiume Po;
- Cavo diversivo e Fossalta superiore (art. 142, c. 1, lett. c) a sud dell'area, oltre il fiume Po;
- Canale Fissero-Tartaro (art. 142, c. 1, lett. c) a nord dell'area;
- Paludi di Ostiglia (art. 142, c. 1, lett. f) e i) a nord-ovest dell'area;
- Isola Boscona (art. 142, c. 1, lett. f) e i) a sud-est dell'area.

CONSIDERATO nell'area della Centrale non insistono beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/04 e che i beni culturali riconosciuti di interesse culturale più prossimi si trovano all'interno del centro urbano di Ostiglia.

CONSIDERATO che a circa 300 m dall'area del previsto Nuovo ciclo combinato, si trova il Cimitero monumentale di Ostiglia, sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATE la discontinuità del grado di rischio archeologico delineato dalla relazione di verifica archeologica preventiva richiesta ex art. 25, c. 1 del D.Lgs 50/2016, le caratteristiche del popolamento antico dell'area e la tipologia dei contesti noti da segnalazioni e ritrovamenti, che definiscono un potenziale archeologico diffuso ma non puntualmente localizzato e pertanto non individuabile con le metodiche proprie dell'archeologia preventiva, nonché la tipologia e l'ubicazione dei lavori previsti.

VALUTATO che le trasformazioni previste nel progetto in valutazione riguardano prevalentemente un'area industriale esistente, all'interno della quale spiccano i tre camini di altezza pari a 200 m, 150 m e 100 m, ed interessano un sedime occupato da manufatti che saranno oggetto di demolizione.

CONSIDERATO che le opere previste all'interno del Nuovo Ciclo combinato n. 5 assumono una rilevanza significativa in relazione ai rapporti percettivi con il Cimitero monumentale e con le visuali dall'Argine Po Fornaci, in un'area dove è già rilevante l'impatto visivo prodotto dagli elettrodotti aerei esistenti.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla EP Produzione S.p.A nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime,

parere tecnico istruttorio favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla EP Produzione S.p.A per il **"Progetto di una nuova unità a Ciclo Combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti della centrale di Ostiglia"**, nel comune di Ostiglia (MN), alle seguenti condizioni:

1. Dovrà essere incrementata in maniera significativa la mitigazione arborea dei nuovi manufatti del Nuovo ciclo combinato, con particolare attenzione al limite sud, visibile dall'Argine Po Fornaci, e al limite nord, visibile dalla SP 482 anche in prossimità del Cimitero monumentale di Ostiglia, prevedendo una fascia verde a più livelli che comprenda vegetazione mista arborea e arbustiva di essenze autoctone. Le specie scelte dovranno avere altezze adeguate a mitigare quanto più possibile le strutture più elevate. Un'analogia mitigazione arborea dovrà essere prevista lungo i lati sud ed ovest del parcheggio del Cimitero, anche al fine di migliorare il contesto intorno al bene stesso.
Ambito di applicazione: componenti: paesaggio.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: PROGETTO ESECUTIVO.
Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Lodi e Mantova.
2. Dovrà essere valutata la possibilità, in riferimento alle vedute dall'Argine Po Fornaci, di interrimento degli elettrodotti che si dipartono dalla Stazione elettrica della Centrale, almeno fino all'intersezione degli stessi con la SP 482 e con l'Argine medesimo. Solo qualora fosse dimostrata la non fattibilità tecnica di tale intervento, dovranno essere concordate opere compensative ulteriori.
Ambito di applicazione: componenti: paesaggio.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: PROGETTO ESECUTIVO.
Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Lodi e Mantova.
3. Per le cromie dei nuovi manufatti si dovrà utilizzare la soluzione nei toni del grigio, che consente una mitigazione più efficace in particolare da viste ravvicinate o sopraelevate.
Ambito di applicazione: componenti: paesaggio
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: PROGETTO ESECUTIVO.
Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Lodi e Mantova.
4. In merito al nuovo impianto di derivazione PIDI (edificio di tipologia B5 e area pertinenziale), la finitura delle pareti sia realizzata in intonaco tinteggiato nei colori delle terre naturali, la copertura sia in color coppo o testa di moro, la nuova strada di accesso sia realizzata in materiale naturale non bituminoso, la recinzione perimetrale sia in colore verde e gli elementi vegetali di mitigazione siano scelti tra specie aventi altezze adeguate a dissimulare la presenza degli elementi tecnologici.
Ambito di applicazione: componenti: paesaggio
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: PROGETTO ESECUTIVO. Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Lodi e Mantova.
5. Per tutte le operazioni di scavo dovrà essere prevista l'assistenza in corso d'opera da parte di archeologi qualificati, operanti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, con spese a carico della Committenza. Qualora dovessero emergere evidenze archeologiche, strutture o stratigrafie conservate, queste dovranno essere adeguatamente indagate e documentate, secondo le indicazioni



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

13/07/2021

che verranno fornite dal competente Ufficio territoriale, al fine di accertarne l'interesse e valutare le modalità di prosecuzione dell'opera. Le date di inizio dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata dovranno essere comunicati all'Ufficio territoriale per iscritto con congruo anticipo. Resta intesa la facoltà della Soprintendenza di intervenire, in base alle emergenze archeologiche individuate, con eventuali ulteriori prescrizioni, per garantire la compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela.

Ambito di applicazione: componenti: archeologia

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: INIZIO DEI LAVORI.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Lodi e Mantova.

Alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate si provvederà con oneri a carico del proponente.

Si ricorda altresì che, qualora durante i lavori dovessero intervenire circostanze a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali il presente parere si fonda, dovranno essere immediatamente notificata alla Soprintendenza in indirizzo.


Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri
(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it